

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2662-*bis*

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea
nella seduta pomeridiana del 28 febbraio 1991, dell'articolo 2 del

DISEGNO DI LEGGE N. 2662

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Norme per l'esercizio di attività finanziarie»

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro del Tesoro

(CARLI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCOTTI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(RUGGIERO)

e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(MAMMÌ)

(V. Stampato Camera n. 5358)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 febbraio 1991

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 febbraio 1991*

Raccolta ed elaborazione dei dati concernenti operazioni per contanti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai fini di una efficace lotta al riciclaggio di denaro di provenienza illecita è istituita presso il Ministero del tesoro una banca dati unica centralizzata per la raccolta e la elaborazione con sistemi informatici, a decorrere dal 1° luglio 1992, dei dati di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, concernenti le operazioni per contanti di importo superiore a 15 milioni di lire.

2. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1990, saranno stabiliti le modalità di funzionamento e di gestione della banca dati unica centralizzata ed i limiti per l'accesso alla stessa banca dati e agli archivi di cui al citato comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 625 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 1980, e per l'utilizzazione delle informazioni ivi contenute, tenendo anche conto delle esigenze di cooperazione internazionale, in particolare con gli altri paesi della Comunità europea, nella lotta alla criminalità organizzata.